Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Cose in custodia e fatto ignoto nella responsabilità civile

La Cassazione Civile esclude che il danneggiato debba provare la causa intrinseca del malfunzionamento e circoscrive la valenza esimente della condotta colposa

BT Bruno Taverniti Diritto Civile 3 Novembre 2026 Lettura 10 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ordinanza 22 maggio 2026, n. 15662

NORME DI RIFERIMENTO
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

DECISIONE
Accoglie il ricorso e cassa con rinvio

PRINCIPIO DI DIRITTO (CASSAZIONE CIVILE, N. 15662/2026)

Ai fini della configurabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'attore ha l'onere di allegare e provare esclusivamente il nesso causale materiale tra la cosa custodita e il danno subito, mentre non è tenuto a dimostrare l'esatta dinamica del sinistro o la causa specifica del malfunzionamento della cosa. L'eventuale incertezza circa le cause tecniche del guasto o il fatto ignoto rimangono a carico del custode, sul quale grava l'onere della prova positiva del caso fortuito.

Stato della questione e quadro aggiornato al 3 Novembre 2026: La Suprema Corte consolida la natura oggettiva pura della responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., ribadendo che l'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nel dimostrare il contatto materiale con la cosa, mentre il rischio del guasto ignoto grava interamente sul custode.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: L'ordinanza della **Cassazione Civile** n. 15662 del 2026 riafferma lo statuto rigoroso dell'art. 2051 c.c. in tema di **cose in custodia e fatto ignoto**. I giudici di legittimità chiariscono che l'attore deve provare esclusivamente il contatto causale materiale tra la cosa e il danno subito, restando a carico del custode il fatto ignoto e il malfunzionamento intrinseco. La **condotta del danneggiato** assume rilievo liberatorio solo ove rivesta i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità oggettiva, integrando altrimenti un **mero concorso di colpa** ex art. 1227 c.c.

ABSTRACT (ENGLISH)

This paper analyzes the objective liability regime for damage caused by things in custody under Article 2051 of the Italian Civil Code, with specific reference to Civil Court of Cassation order no. 15662/2026. The Supreme Court establishes that the injured party is solely required to prove the causal link between the dynamic interaction with the object and the resulting injury, without having to demonstrate the specific technical cause of the malfunction. Internal failures and unknown causes remain entirely at the custodian's risk, while the claimant's negligence constitutes a fully exonerating unforeseeable event only when it exhibits total exceptionality, otherwise operating exclusively as contributory negligence.

Punti chiave dell'approdo nomofilattico

01.
Responsabilità oggettiva pura:
l'art. 2051 c.c. prescinde da qualsiasi valutazione di colpa o vigilanza da parte del custode, fondandosi sul dovere di controllo del dinamismo proprio della cosa.

02.
Onere probatorio dell'attore circoscritto:
il danneggiato deve dimostrare unicamente il contatto materiale con la cosa e le lesioni riportate, senza l'onere di spiegare le cause meccaniche del guasto.

03.
Allocazione del fatto ignoto:
l'incertezza sulla dinamica tecnica interna del malfunzionamento ricade esclusivamente sul custode convenuto, impossibilitato a invocare l'insufficienza probatoria dell'attore.

04.
Caso fortuito e condotta imprudente:
la disattenzione della vittima degrada la cosa a mera occasione solo se totalmente imprevedibile ed eccezionale; al di sotto di tale soglia opera l'art. 1227, comma 1, c.c.

01. L'INQUADRAMENTO DOGMATICO DELLE COSE IN CUSTODIA E FATTO IGNOTO

La ricostruzione dei presupposti della responsabilità civile per i danni cagionati da **cose in custodia e fatto ignoto** costituisce da decenni uno dei terreni di più intenso confronto tra prassi pretoria e riflessione dogmatica. L'art. 2051 del codice civile delinea un modello di imputazione oggettiva che prescinde radicalmente dalla verifica dell'elemento soggettivo della colpa in capo al custode. Nel disegno normativo codicistico, **il criterio di imputazione** non riposa su una presunzione di negligenza o su un difetto di vigilanza, bensì sulla relazione materiale e di governo effettivo che un soggetto intrattiene con la cosa, traendone utilità e sopportandone i correlati rischi verso i consociati. L'ordinanza della Cassazione Civile n. 15662 del 2026 riafferma con speciale rigore tale statuto, sgombrando il campo da pericolose commistioni con l'illecito aquiliano generale e chiarendo quali siano gli oneri asseverativi che gravano sull'attore.

1.1 — Il perimetro oggettivo dell'art. 2051 c.c. e la nozione di custode

La qualifica di custode non coincide necessariamente con la titolarità formale del diritto dominicale sul bene, ma si identifica con **la concreta disponibilità materiale** e giuridica che attribuisce a un soggetto il potere di controllo, governo e interdizione dei rischi insiti nella cosa. Tale potere fisico di signoria impone un dovere giuridico continuo di gestione e monitoraggio, volto a impedire che **il dinamismo intrinseco della res** o la sua interazione con fattori ambientali esterni sfoci in una lesione per i terzi. Quando la cosa produce un danno durante l'espletamento di un'attività organizzata — si pensi alle apparecchiature tecnologiche in uso presso strutture sanitarie o complesse realtà aziendali — **la sfera di controllo** del custode si estende all'intero apparato strumentale. L'ordinamento accolla il rischio tipico delle anomalie di funzionamento al soggetto che governa la cosa, conformemente al canone dell'analisi economica del diritto secondo cui il danno deve essere allocato su chi si trovi nella posizione più idonea per prevenirlo ed eliminarlo.

L'errore interpretativo in cui incorrono frequentemente i giudici di merito consiste nel trasporre i paradigmi della colpa aquiliana ex art. 2043 c.c. all'interno della fattispecie custodiale. **La condotta del custode** resta del tutto estranea alla struttura costitutiva dell'illecito ex art. 2051 c.c.: l'attore non è tenuto a dedurre la violazione di specifiche regole cautelari, né l'omissione di interventi manutentivi. **La responsabilità oggettiva** opera per il solo fatto del rapporto di custodia e dell'insorgenza del danno, determinando una netta scissione tra il giudizio di rimproverabilità personale e l'imputazione causale del pregiudizio patrimoniale o biologico patito dal danneggiato.

1.2 — Quali oneri probatori gravano sul danneggiato per dimostrare il nesso causale

Sul versante della distribuzione probatoria ex art. 2697 c.c., **l'onere di asseverazione** gravante sul preteso danneggiato si esaurisce nella dimostrazione del nesso causale materiale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. L'attore è unicamente tenuto ad allegare e comprovare che il danno si è prodotto come conseguenza diretta del contatto fisico, dell'urto o della specifica interazione con la cosa custodita dal convenuto. Come rimarcato dalla Cassazione Civile[1], l'attore non deve affatto dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, né la specifica causa tecnica o meccanica che ha originato l'anomalia funzionale del bene. **Il nesso eziologico** richiesto dalla norma si colloca sul piano della causalità materiale pura: provato che il corpo è stato colpito dal cedimento o dal movimento della cosa, la fattispecie costitutiva della pretesa risarcitoria risulta pienamente perfezionata.

Pretendere che il cittadino o il lavoratore dimostri perché un braccio metallico, un impianto tecnologico o una componente strutturale abbia ceduto significherebbe trasformare l'azione custodiale in una *probatio diabolica*. Nelle vicende che involgono **cose in custodia e fatto ignoto**, **la prova positiva del contatto** tra la cosa e la persona esaurisce il perimetro dell'onere primario dell'attore. Qualsiasi ulteriore quesito circa la conformità d'uso della cosa o la natura del guasto attiene alla prova contraria, gravando sul convenuto la dimostrazione che l'accadimento lesivo sia dipeso da **un fattore estraneo imprevedibile** e del tutto indipendente dalla propria sfera di custodia.

02. LA DINAMICA DEL FATTO IGNOTO E I CONFINI DEL CASO FORTUITO LIBERATORIO

2.1 — Il guasto meccanico e l'irrilevanza della causa intrinseca del malfunzionamento

Il punto focale della decisione resa dalla Suprema Corte riguarda l'allocazione del rischio in presenza di anomalie tecniche non chiarite. Nella fattispecie all'esame dei giudici di legittimità, un'addetta alle pulizie dipendente dell'impresa appaltatrice aveva riportato gravi lesioni a causa dello scatto improvviso del braccio mobile di una lampada scialitica mentre era intenta alle operazioni di sanificazione del macchinario. **La Corte di merito** aveva rigettato la domanda

risarcitoria argomentando che l'attrice non avesse dimostrato se il cedimento fosse ascrivibile a un difetto originario di montaggio, a usura dei componenti ovvero a una manovra anomala. **La Cassazione Civile** censura radicalmente tale impostazione: nelle controversie aventi ad oggetto **cose in custodia e fatto ignoto**, l'incertezza sulla causa scatenante dell'evento non nuoce al danneggiato, bensì si risolve in danno del custode.

Il principio di diritto ribadisce che la persistenza del dubbio eziologico intorno alle cause interne del guasto integra la figura dogmatica del fatto ignoto. **Il fatto ignoto** non esclude né interrompe il nesso causale, giacché appartiene all'area del rischio connaturata alla signoria materiale sulla cosa. **L'onere della prova liberatoria** impone al convenuto di identificare in modo positivo e circostanziato il fattore estraneo idoneo a recidere il vincolo di causalità materiale, restando precluso al custode trincerarsi dietro la mancata dimostrazione analitica dell'avaria da parte della persona offesa.

> *Nelle controversie in tema di cose in custodia e fatto ignoto, la persistenza del dubbio sull'origine tecnica del guasto ricade per intero sul custode, sul quale grava l'onere della prova positiva del fattore fortuito estraneo alla res.*

2.2 — L'immanenza del vizio costruttivo e la ripartizione del rischio secondo i precedenti di legittimità

La linea nomofilattica espressa nell'ordinanza n. 15662 del 2026 si raccorda armonicamente con i principi statuiti in materia di custodia condominiale e vizi dell'opera. Già con l'ordinanza n. 21317 del 2025, la Cassazione Civile [2] aveva chiarito che **il vizio costruttivo originario** o il deterioramento fisiologico della res non integrano mai gli estremi del caso fortuito liberatorio. **I difetti strutturali** rimangono immanenti alla cosa custodita e rafforzano, anziché attenuare, l'obbligo di vigilanza, manutenzione e monitoraggio che grava sul custode ex art. 2051 c.c.

Come illustrato negli studi dedicati al regime delle infiltrazioni dal lastrico solare e responsabilità solidale, il custode non può invocare vizi occulti o errori di progettazione eseguiti da terzi costruttori per sottrarsi all'obbligazione risarcitoria. **La responsabilità custodiale** prescinde dall'imputabilità morale dell'omissione: verso il terzo danneggiato risponde chi detiene il controllo del bene al momento del verificarsi del pregiudizio, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore o del produttore secondo i rispettivi titoli contrattuali.

2.3 — Quando la condotta del danneggiato assume efficacia causale esclusiva

La dialettica difensiva del custode si concentra costantemente sull'allegazione della condotta colposa della vittima. Sul punto, la Cassazione Civile [3], confermando il consolidato insegnamento nomofilattico di legittimità, ha tracciato una rigorosa linea di discrimine: a differenza di quanto accade nella fattispecie generale dell'art. 2043 c.c., **la condotta imprudente del danneggiato** esclude la responsabilità del custode unicamente quando risulti dotata dei caratteri della totale eccezionalità, imprevedibilità e autonoma efficienza eziologica. Soltanto a tali rigorose condizioni il comportamento umano degrada la cosa a mera occasione materiale dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 41 del codice penale.

Ove invece la condotta della persona offesa si inserisca nell'ordinario campo di utilizzazione del bene o presenti profili di disattenzione non abnormi, **il comportamento della vittima** non elide il nesso di causalità e non costituisce caso fortuito. In linea con l'esegesi sviluppata sui principi di cose in custodia e caso fortuito, l'imprudenza può rilevare unicamente ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., comportando una proporzionale riduzione del quantum risarcitorio. **La giurisprudenza di legittimità** ribadisce così la centralità del dovere di cautela, escludendo

automatismi liberatori a vantaggio dell'ente custode in presenza di rischi prevedibili ed evitabili mediante adeguate protezioni strutturali.

03. IL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI E I RIFLESSI DIFENSIVI NEL CONTENZIOSO RISARCITORIO

3.1 — Come impostare l'allegazione del nesso causale senza incorrere in decadenze

La corretta impostazione dell'atto introduttivo del giudizio risarcitorio esige una chiara consapevolezza dei confini dell'onere probatorio delineati dalla giurisprudenza di legittimità. **Il difensore dell'attore** deve concentrare l'attività assertiva e deduttiva sulla dimostrazione del fatto storico del contatto materiale tra la persona o i beni della vittima e la cosa custodita, documentando con precisione la contemporaneità tra l'azione della res e l'insorgenza della lesione. Nelle liti su **cose in custodia e fatto ignoto**, il tentativo di formulare ipotesi tecniche complesse sulle cause intrinseche del malfunzionamento può rivelarsi controproducente, rischiando di offrire alla controparte argomenti per deviare il fuoco dell'istruttoria su profili di colpa non richiesti dalla norma.

La Cassazione Civile [1] ha statuito inequivocabilmente che, una volta accertata la derivazione causale dell'evento dal contatto con la cosa, l'attore ha integralmente adempiuto all'onere imposto dall'art. 2697 c.c. **La richiesta di chiarimenti tecnici** circa le ragioni del mancato blocco di sicurezza o del cedimento strutturale costituisce materia di consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere lo stato dei luoghi, ma non incide sulla fondatezza dell'azione. **Il dubbio processuale** sulla genesi meccanica del cedimento avvantaggia l'attore e pregiudica il custode, la cui responsabilità resta presidiata dall'oggettività del titolo custodiale.

3.2 — Le strategie processuali a tutela dell'ente custode tra art. 1227 c.c. e prova liberatoria

Sul fronte opposto, la difesa del custode convenuto — si tratti di una struttura sanitaria, di un ente pubblico gestore di infrastrutture o di un condominio — non può limitarsi a contestare genericamente la sufficienza della prova attorea. **La strategia difensiva** deve articolarsi su una duplice direttrice: in via principale, la deduzione e dimostrazione positiva del caso fortuito in senso stretto, identificando un fattore sopravvenuto naturale, il fatto del terzo o un evento imprevedibile estraneo alla sfera di vigilanza dell'ente; in via subordinata, l'allegazione tempestiva della condotta colposa della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

L'eccezione di concorso colposo del creditore, rilevabile anche d'ufficio dal giudice laddove emergano elementi probatori idonei dagli atti di causa, rappresenta spesso il presidio più concreto per mitigare l'esposizione risarcitoria dell'ente. **La documentazione della diligenza esigibile** da parte del danneggiato — ad esempio il rispetto di segnalazioni di avviso, divieti di movimentazione o istruzioni d'uso — consente di dimostrare che la disattenzione ha attivamente concorso alla produzione del sinistro. **L'onere della prova liberatoria** resta nondimeno oneroso e rigoroso, precludendo l'accoglimento di difese incentrate sulla mera regolarità formale dei collaudi o sul rispetto di generici standard operativi.

04. CONCLUSIONI SULL'EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CUSTODIALE E INDICAZIONI OPERATIVE

La pronuncia della Cassazione Civile consolida l'architettura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., fissando un argine invalicabile contro le tentazioni di reintrodurre parametri di colpa nella tutela risarcitoria. Nel prisma del

nesso eziologico materiale, **la ripartizione del rischio del fatto ignoto** costituisce il cardine dell'intera disciplina: chi ricava utilità dalla custodia o esercita il governo effettivo sulla cosa deve sopportare i costi delle sue avarie non spiegabili, senza poter traslare sul danneggiato l'onere di dissezionare la meccanica interna del guasto.

Per la prassi forense e la gestione dei sinistri da parte degli operatori professionali, ne discendono direttrici operative nette. **Sul piano della difesa del danneggiato**, la redazione dell'atto introduttivo deve ancorarsi con rigore alla dinamica del contatto materiale e alla prova storica del danno corporale o patrimoniale, evitando la dispersione di risorse probatorie su complesse indagini volte a scandagliare la colpa del custode. Una volta cristallizzato il collegamento materiale tra la cosa e la lesione, l'incertezza eziologica opera istituzionalmente a favore dell'attore.

Sul versante della difesa del custode e delle compagnie assicuratrici, **la gestione del contenzioso** impone un'immediata istruttoria precontenziosa finalizzata a verificare la sussistenza di un fattore fortuito autonomo o il concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c. La produzione di meri registri di manutenzione ordinaria o di certificati di conformità formale non esonera dall'obbligazione indennitaria, richiedendosi la prova concreta di un evento estraneo, eccezionale e imprevedibile idoneo ad assorbire per intero l'efficacia causale dell'evento.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
— Codice Civile (artt. 1227, 2043, 2051, 2697).

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 22 maggio 2026, n. 15662**
— La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode; l'incertezza sulla causa concreta dell'evento lesivo e il fatto ignoto ricadono a carico del custode, superabili solo dalla prova positiva del caso fortuito. Esito: accoglie il ricorso e cassa con rinvio. Punto: par. 5, 5.1.

2. **Cassazione Civile, ordinanza 25 luglio 2025, n. 21317**
— Il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito quale evento imprevedibile ed eccezionale con autonomo impulso causale; nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto. Esito: accoglie il ricorso e cassa con rinvio. Punto: par. 4.1.

3. **Cassazione Civile, sentenza 27 aprile 2023, n. 11152**

— Ai fini dell'esonero da responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato assume efficacia liberatoria solo qualora integri i caratteri del caso fortuito con autonoma ed esclusiva incidenza causale; in difetto, il comportamento colposo della vittima rileva unicamente quale concorso causale ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. Esito: accoglie il ricorso e cassa con rinvio. Punto: par. 5, 6.

BT

Bruno Taverniti

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.